26
(25

Napoli 27. Luglio 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, E CASTRO, ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec.

Visto l'art. 84. della Legge di Navigazione da noi sanzionata il 30. Luglio dell'anno 1818., col quale venne accordata la franchigia di dritti ai due primi carichi di generi indigeni, che fussero stati eseguiti sopra legni costrutti nel Regno delle due Sicilie di una portata maggiore di 200. tonnellate, escludendosi l'olio, la seta, e la liquirizia.

Volendo far cessare tutte le quistioni, ed i dubbj insorti, e che potrebbero insorgere su la esecuzione del detto articolo a causa della eccezione portata alla regola generale per l'olio, per la seta e per la liquirizia.

Volendo nel tempo stesso promuovere ed animare indistintamente il commercio di tutte le produzioni nazionali favorendo per quanto sia possibile la navigazione marittima.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Digitized by Google

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART 1.

A contare dalla pubblicazione del presente Decreto l'art. 84. dell'enunciata Legge resta abolita.

ART. 2.

Per tutt'i Bastimenti che saranno costrutti in qualunque luogo del nostro Regno delle due Sicilie di una portata di duecento tonnellate, o più sarà accordato un premio.

ART. 3.

Il premio consisterà in una bonifica di dazio corrispondente alla somma di duc. sei a tonnellata su l'estraregnazione di qualunque specie di generi indigeni che sarà eseguita per l'estero ne' due primi viaggi che intraprenderà il novello bastimento.

Qualora l'ammontare de' dazj di estrazione di cui si è parlato nell'art. precedente eccedesse la somma del premio di duc. sei a tonnellata, l'eccesso sarà pagato dall'estraente alla Dogana, purchè il carico non sia di cereali: nel qual caso qualunque eccesso sulla somma del premio non dovrà esser pagato come un nuovo incoraggiamento all'esportazione di dette derrate. Nel caso poi che l'ammontare del dazio fosse minore del premio, quando anche fosse il carico di cereali non potrà esser preteso dall'estraente alcun supplimento o compenso.

Digitized by Google

ART. 5.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, come anche il Ministro di Stato presso il Luogotenente generale pei dominj oltre il Faro.

Firm. = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
Firm. — DE MEDICI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm.—MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
Firm. — DE MEDICI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firm. — Marchese de Turris.

AO1 1473488

Digitized by Google

AO1 1473488

Digitized by Google

AO1 1473488